

STATUTO

dell’A.S.D. GRUPPO SUB SCANDICCI

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Scandicci c/o la Bocciofila Scandiccese, Via di Scandicci alto 1 - 50018 Scandicci (FI), una associazione sportiva dilettantistica non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “**Associazione Sportiva Dilettantistica - GRUPPO SUB SCANDICCI**”

Aderisce alla FIPSAS ed al CONI dei quali approva lo statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Non è considerata modifica statutaria la variazione di sede legale.

SCOPO - OGGETTO

Art. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L’associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) riunire a scopi culturali e sportivi gli appassionati delle attività subacquee e promuovere lo studio ed il rispetto dell’ambiente subacqueo, patrimonio e bene comune.
- c) curare e promuovere, con opportuna attività didattica, teorica e pratica, la preparazione subacquea dei soci e la conoscenza di quanto attiene alla attività subacquee a provvedere all’organizzazione di gare, mostre, concorsi e di altre pubbliche manifestazioni di carattere promozionale e divulgativo e di attività sociali ricreative, volte a favorire la coesione del gruppo
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- h) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

- i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal senso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere avallate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che avalla la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

Art. 6

Soltanto i soci effettivi maggiorenni possono essere ammessi alle cariche sociali.

Art. 7

La qualifica di Socio da diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- 3) a partecipare alle elezioni degli organi elettivi;
- 4) fregiarsi dello stemma sociale;
- 5) utilizzare le attrezzature di proprietà dell'associazione per finalità esclusivamente sociali a giudizio del Consiglio Direttivo. I soci che usufruiranno delle suddette attrezzature ne sono personalmente responsabili e sono tenuti al risarcimento totale di ogni eventuale danno;

I soci sono tenuti a:

- 1) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) al pagamento del contributo associativo nei termini prescritti;
- 3) ad adoperarsi alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio naturale come previsto dai fini sociali;

Ogni socio può invitare nella sede persone di sua conoscenza per le quali si renderà personalmente garante.

Art. 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi e di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

Il socio receduto, espulso, escluso e gli eredi del socio defunto non avranno diritto a percepire somma alcuna per nessun titolo o ragione e neppure ad ottenere la restituzione di quanto dato all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro delle Assemblee.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

FONDO COMUNE

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per le attività istituzionali

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 10 settembre al 09 settembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati non prima del 1 ottobre e non oltre il 15 dicembre dello stesso anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ASSEMBLEE

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Presidente o chi ne fa le veci, mediante opportuno e divulgato avviso ai soci da effettuarsi almeno sette giorni prima della data fissata, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo così come previsto dal precedente art.12.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

Art. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle deliberazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

IL Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altre cariche sociali che di volta in volta, ed in base alle esigenze ed i programmi dell'Associazione, si rendessero necessarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. In caso di Consiglio formato da numero dispari di consiglieri la richiesta dovrà essere effettuata da un numero di consiglieri pari alla metà arrotondata all'unità superiore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

IL Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare annualmente l'ammontare delle quote associative e dei corsi didattici svolti;

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

SCIoglIMENTO

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, esente le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 .12.1996 n.662.

TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 23

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" i dati dei soci sono conservati in archivio e saranno utilizzati esclusivamente nell'adempimento degli obblighi di legge o nello svolgimento delle attività associative. Coloro che rifiutassero, al momento della richiesta di associazione, l'uso dei loro dati anagrafici per quanto sopra descritto, non potranno essere accettati come soci. Ai sensi dell'art.13 (Diritto dell'interessato) della Legge sopracitata, il socio ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare i suoi dati ed opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione di quanto previsto.

ASSUNZIONE DEL DEBITO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE

Art. 24

Con riferimento all'art.11 comma 6 del D.Lgs. n.472 del 18 dicembre 1997, l' "A.S.D. Gruppo Sub Scandicci" si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscano i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti dell'Associazione commettono nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri.

L'Assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia delle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, dello stesso D.Lgs.n.472.

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, nonché , in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26

Ogni socio è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Statuto.

Scandicci, 01/02/2015

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 2
ATTO REGISTRATO IL 12/02/2015
N. 554 ESATTI EURO 200,00